


Publicato il 09/05/2023

N. 04681 /2023 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2023, proposto dal signor
-----, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro,
con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V bis, n.
8006 del 15 giugno 2022 che ha respinto il ricorso proposto avverso il rigetto
dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Ministero con
decreto del 17 febbraio 2017, K10/0282901.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con decreto K10/0282901 del 17 febbraio 2017 il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, formulata in data 28 dicembre 2009 dal signor _____, cittadino egiziano, in quanto lo stesso era risultato destinatario di un decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Pavia del 8 aprile 2011, divenuto esecutivo il 26 maggio 2012 per il reato ex art. 116, co. 13 del d.lgs. 285 del 1992 ed altresì di un procedimento penale, n. 9478/11/U RGNR 8905/13 instaurato presso il Tribunale di Milano per il reato ex art. 12, co. 5 del d.lgs. 286 del 1998.

2. Lo straniero ha impugnato suddetto provvedimento avanti al Tar Lazio, Sez. V bis, lamentandone l'illegittimità in quanto, da un lato, il reato di guida senza patente è stato ormai depenalizzato con conseguente venir meno del disvalore e soprattutto degli effetti delle eventuali sentenze di condanna 'anche ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana', dall'altro, la semplice ipotesi di reato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sarebbe inidonea a suscitare allarme e comunque avrebbe dovuto essere inserita in una valutazione complessiva del soggetto e del suo inserimento sociale e lavorativo sul territorio nazionale.

3. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 8006 del 15 giugno 2022, ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento gravato complessivamente immune dalle dedotte censure alla luce, soprattutto, della c.d. pluriqualificazione del fatto giuridico che consente all'Amministrazione di valutare legittimamente in senso negativo, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, circostanze intervenute nel c.d. periodo di osservazione, ancorché, da un lato, la guida senza patente è stata successivamente depenalizzata ed ancorché le condotte contestate di favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina ex art. 12, co. 5 T.U.I. si sono poi concluse con una pronuncia assolutoria da parte del giudice penale.

4. Avverso suddetta pronuncia lo straniero ha proposto ricorso in appello, notificato il 7 dicembre 2022 e depositato il successivo 10 gennaio 2023, contestando l'illegittima omessa valutazione della decisiva sentenza n. 11477/20114 del Tribunale di Milano di assoluzione con formula piena ex art 530, co. 2 c.p.p. dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (depositata in allegato al ricorso di primo grado), che facendo venir meno una dei due profili di contestazione imporrebbe all'Amministrazione di rivalutare la posizione dello straniero, tenuto conto altresì, come richiamato col secondo motivo di appello, che l'altra contestazione di guida senza patente costituirebbe un fatto episodico, risalente, di tenue rilevanza ed ormai depenalizzato.

5. All'udienza pubblica del 13 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato.

Come esposto in narrativa, il provvedimento di diniego si fonda su due diverse circostanze contestate allo straniero e, precisamente, sul fatto che lo stesso fosse stato destinatario di un decreto penale di condanna per guida senza patente e fosse parte di un procedimento penale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Il Tar, ritenendo che l'intervenuta depenalizzazione del reato ex art. 116, co. 13 C.d.S. non facesse venir meno il disvalore del fatto storico e che l'assoluzione con formula piena per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione, per come risultante anche dalla sentenza depositata in primo grado, fosse comunque irrilevante in forza della possibile pluriqualificazione dei fatti giuridici ai fini della concessione della cittadinanza, ha confermato la legittimità del diniego, in quanto adeguatamente istruito e motivato.

Una tale impostazione, tuttavia, non può esser condivisa e merita di esser riformata.

In particolare, il provvedimento in questione appare, come censurato da parte appellante, innanzitutto affetto da evidente difetto di istruttoria e conseguente vizio motivazionale.

Ci si riferisce in particolare al secondo profilo contestato, id est il coinvolgimento in un procedimento per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione, rispetto al quale si osserva che la pronuncia di assoluzione con formula piena del Tribunale di Milano è stata emessa il 5 novembre 2014 e, quindi, ben prima del gravato diniego di concessione della cittadinanza.

Pertanto, senza sconfessare in linea di principio la possibilità, giustamente richiamata dal Tar in quanto costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa in materia, per l'Amministrazione di procedere ad una diversa qualificazione dei fatti rispetto al giudice penale, si deve affermare che laddove – come in questo caso – l'imputato è andato assolto perchè il fatto non sussiste l'Amministrazione procedente è tenuta ad una puntuale valorizzazione delle ragioni per cui, nondimeno, ritiene che il fatto storico debba esser valutato in senso negativo rispetto alla concessione della cittadinanza. Valutazione che, tuttavia, non emerge in alcun modo nel provvedimento originariamente gravato, unicamente assistito da formule generiche, e che pertanto risulta, sotto questo profilo, evidentemente viziato.

Ed è appena il caso di rilevare che la sentenza di assoluzione non costituisce una sopravvenienza processuale, irrilevante e non valutabile nella materia de qua, bensì una circostanza di cui l'Amministrazione, in sede di istruttoria, avrebbe potuto e dovuto accertarsi e che avrebbe dovuto compiutamente valutare nell'ambito del proprio discrezionale, ma nondimeno accurato e complessivo, giudizio ai fini della concessione della cittadinanza.

Per ciò solo il provvedimento appare viziato e meritevole di essere annullato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di rivalutare complessivamente la posizione dello straniero, ferma restando la possibilità comunque di procedere a valutazioni autonome rispetto al giudice penale, purché adeguatamente motivate e

correttamente istruite.

2. Ad abundantiam, e sempre ai fini del suddetto riesame, si rileva come anche l'altro profilo contestato appaia inidoneo per ciò solo – specie ove non assistito, per le ragioni sin qui esposte, dall'ulteriore contestazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione – a sorreggere un giudizio negativo, in assenza di qualsiasi effettiva valutazione della posizione complessiva dello straniero e del suo inserimento sociale e lavorativo.

Sul punto merita di esser richiamato il principio, più volte ribadito da questa Sezione, che l'Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fattorisalente, per quanto sanzionato penalmente, senza contestualizzarlo all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789; id. 20 marzo 2019 n. 1837; 29 aprile 2015, n. 2185 e, da ultimo, 5 marzo 2021, n. 1893).

Se si prescinde dalle ipotesi ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall'art. 6, l. n. 92 del 1991, non è possibile però ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l'impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di

avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell'effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all'ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all'esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero.

È appena il caso di precisare che la giurisprudenza testé richiamata ha ribadito questi principi con riferimento all'ipotesi di guida in stato di ebbrezza – che, ai sensi dell'art. 186 C.d.S. conserva tutt'oggi in buona parte natura di reato contravvenzionale - e che, pertanto, le medesime considerazioni debbono valere a fortiori nel caso in esame avente ad oggetto l'ipotesi di guida senza patente ex art. 116, co. 13 C.d.S., da tempo ormai integralmente depenalizzata.

3. L'appello, pertanto, deve essere accolto ai fini di una rivalutazione complessiva, sulla base di un'istruttoria accurata ed aggiornata, del comportamento dello straniero e degli elementi effettivamente ascrivibili allo stesso, cui deve accompagnarsi una completa disamina in riferimento all'inserimento sociale e, quindi, all'integrazione nella comunità nazionale, al fine di valutare se, nel complesso della condotta di vita dell'aspirante cittadino, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, tutti gli elementi ritenuti rilevanti denotino una adesione o meno ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, a cominciare dal principio personalistico e da quello solidaristico, compendiate nel valore, posto "al vertice dell'ordinamento", della dignità umana (v., sul punto, Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258).

4. Per queste ragioni l'appello deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez. V bis, n. 8006 del 15 giugno 2022, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio

grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo
grado ed annulla il provvedimento ivi impugnato.

Compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del
2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria
di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo
ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con
l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

N. 00013/2023 REG.RIC.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.